



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE ACQUEDOTTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 7 DEL 25/05/2001

INDICE

- Art. 1 - Soggetto gestore dell'acquedotto;
- Art. 2 - Fornitura dell'acqua;
- Art. 3 - Modalità richiesta forniture;
- Art. 4 - Durata dei contratti di somministrazione;
- Art. 5 - Divieto di rivendita dei servizi;
- Art. 6 - Bocche antincendio private;
- Art. 7 - Impianti per uso pubblico;
- Art. 8 - Bocche antincendio pubbliche;
- Art. 9 - Prelievi abusivi;
- Art. 10 - Diritto alla fornitura;
- Art. 11 - Forniture su strade non servite;
- Art. 12 - Domanda di allacciamento;
- Art. 13 - Oneri di allacciamento;
- Art. 14 - Posa condotte in proprietà privata;
- Art. 15 - Proprietà delle condotte;
- Art. 16 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura;
- Art. 17 - Modalità per il perfezionamento del contratto di somministrazione;
- Art. 18 – Verbale di posa cantiere;
- Art. 19 –Rimozione e sostituzione del contatore;
- Art. 20 – Norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli impianti interni;
- Art. 21 – Modifiche impianto interno;
- Art. 22 – Modalità per il perfezionamento del contratto di somministrazione;
- Art. 23 – Il contratto di somministrazione;
- Art. 24 – Modalità per il recesso del contratto di somministrazione;
- Art. 25 – Richiesta di cessazione della fornitura;
- Art. 26 – Voltura dell'utenza;
- Art. 27 – Trasferimento del contratto di somministrazione in caso di decesso del contraente;
- Art. 28 – Risoluzione di diritto delle concessioni;
- Art. 29 – Portata garantita;
- Art. 30 – Interruzioni di servizio;
- Art. 31 – Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione;
- Art. 32 – Guasti agli apparecchi di misura ed accessori;
- Art. 33 – Uso dell'acqua;
- Art. 34 – Perdite, danni, responsabilità;
- Art. 35 - Vigilanza;
- Art. 36 – Misure e pagamento dell'acqua;
- Art. 37 – Irregolarità di funzionamento del contatore;
- Art. 38 – Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente;
- Art. 39 – Variazione delle tariffe o del Regolamento;
- Art. 40 – Forniture ad uso promiscuo;
- Art. 41 - Pagamenti;
- Art. 42 – Tasse ed imposte;
- Art. 43 – Applicabilità del diritto comune;
- Art. 44 - Obbligatorietà;
- Art. 45 - Arbitrato;
- Art. 46 - Abrogazioni;

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Soggetto gestore dell'acquedotto.

1. Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Carbonara al Ticino è gestito dal Comune.

2. La medesima gestione può essere affidata, a seguito di appositi provvedimenti dei competenti organi comunali, ad un soggetto esterno.

ARTICOLO 2 - Fornitura dell'acqua.

1. La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e dalle disposizioni del presente Regolamento e successive modificazioni.

2. Il Comune si riserva la facoltà di modificare le norme che regolano il rapporto di somministrazione. La comunicazione di detta modificazione si intende validamente effettuata dal Comune mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dall'utente, oppure mediante avviso pubblicato nella stampa locale, o con altri mezzi idonei per la comunicazione con gli utenti.

3. La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura.

ARTICOLO 3 - Modalità richiesta forniture.

1. Per ottenere la fornitura dell'acqua o qualsiasi prestazione accessoria, l'interessato deve presentare specifica domanda al soggetto gestore. Il medesimo soggetto gestore si riserva di accettare o respingere motivatamente le suddette domande.

2. Per ottenere un nuovo allacciamento od una variazione di allacciamento ad impianto esistente, l'interessato deve richiedere specifico preventivo presso gli uffici del soggetto gestore.

3. L'esecuzione dei lavori richiesti avrà luogo dopo il pagamento delle somme stabilite dal soggetto gestore sulla base delle proprie determinazioni tecniche e delle tariffe fissate dal Comune. Agli adempimenti conseguenti a quanto sopra, il soggetto gestore provvederà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi.

ARTICOLO 4 - Durata dei contratti di somministrazione.

1. I contratti di somministrazione hanno la durata di un anno, salvo diversa pattuizione contrattuale. Alla sua scadenza naturale il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta.

2. L'utente deve completare i collegamenti ed utilizzare il servizio entro i successivi dodici mesi dalla data di stipula del contratto. In difetto, il contratto di somministrazione è risolto di diritto, senza ulteriori formalità, e l'utente, per ottenere la fornitura dovrà inoltrare nuova domanda e sottoscrivere nuovo contratto di somministrazione.

3. Uso temporaneo: si considera destinato ad usi temporanei il servizio utilizzato per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata. A titolo puramente esemplificativo è l'uso richiesto da spettacoli viaggianti, per la durata delle manifestazioni.

4. Il soggetto gestore, per poter servire utenze diverse da quelle domestiche che richiedano portate o forniture considerate dallo stesso elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di somministrazione "limitato ed interrompibile", previo nulla osta del Comune. Le condizioni di esercizio offerte dal soggetto gestore possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa, con un preavviso di tre giorni di calendario.

ARTICOLO 5 - Divieto di rivendita dei servizi.

1. E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

2. L'accertamento del fatto comporta la immediata risoluzione del contratto di somministrazione, per colpa dell'utente.

TIPOLOGIE DI FORNITURA

1. Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa richiamo alle vigenti norme previste dal Codice Civile in materia di contratti di somministrazione, agli usi ed alle consuetudini.

ARTICOLO 6 - Bocche antincendio private.

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare all'Ente gestore copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso l'Ente gestore. In caso di inadempimento l'Ente gestore ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dall'Ente gestore uno speciale sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione all'Ente gestore entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

ARTICOLO 7 - Impianti per uso pubblico.

1. Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontanine e le fontane di acqua pubbliche;
- b) gli impianti destinati al lavaggio dei servizi igienici pubblici;
- c) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico.

ARTICOLO 8 - Bocche antincendio pubbliche.

1. Le bocche antincendio vengono realizzate dal Comune, sul suolo pubblico, al servizio della collettività per le necessità in caso di incendio e calamità.

ARTICOLO 9 - Prelievi abusivi.

1. E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici occasionali, e comunque applicando alla bocca delle fontanine cannelle di gomma o di altro materiale equivalente per uso esclusivo di uno o più utilizzatori;
- b) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alla precedente lettera a).

MODALITA' DI ALLACCIAMENTO ED EROGAZIONE

ARTICOLO 10 - Diritto alla fornitura.

1. Nelle strade e piazze già servite, il soggetto gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione del servizio per uso domestico od altri usi.

ARTICOLO 11 - Forniture su strade non servite.

1. Le richieste di allacciamento in zone o strade non servite, non impegnano il Comune ed il soggetto gestore.

2. Il Comune, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, redigerà annualmente il programma di interventi per la estensione del servizio.

3. Qualora sia richiesta l'estensione del servizio in vie o località non rientranti nei programmi dell'amministrazione, il Comune può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo sulla spesa di costruzione della tubazione stradale, mediante versamento a fondo perduto di una quota pari al 100% dell'importo dei lavori.

4. Le modalità di pagamento dei contributi a fondo perduto saranno determinate dal Comune secondo le particolarità del caso.

ARTICOLO 12 - Domanda di allacciamento.

1. La realizzazione di nuovi allacciamenti è effettuata su richiesta del proprietario dell'immobile da servire.

2. Il proprietario richiedente l'allacciamento concede le servitù di passaggio delle tubazioni, dal limite della proprietà pubblica fino al contatore, con il pagamento del contributo di allacciamento e si impegna a trasferirle al cessionario del bene, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 13 - Oneri di allacciamento.

1. Il contributo di allacciamento, di cui all'allegato "A" del presente regolamento, è a completo carico del richiedente il servizio.

2. Il soggetto gestore determina i contributi di allacciamento in base alle tariffe fissate dal Comune ed in vigore al momento.

3. L'esecuzione del lavoro avviene dopo il versamento della quota di allacciamento.

ARTICOLO 14 - Posa condotte in proprietà privata.

1. Le servitù che vengono a crearsi per la posa di condutture o allacciamenti sono disciplinate dal Codice Civile (art. 2055).

ARTICOLO 15 - Proprietà delle condotte.

1. Le condotte stradali, anche se costruite con contributo degli utenti, e le derivazioni trasversali, anche se costruite a spese degli utenti, fino al contatore compreso appartengono al Comune, restando all'utente il diritto di uso per l'erogazione richiesta.

2. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte e gli impianti posti a valle del contatore.

ARTICOLO 16 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura.

1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal soggetto gestore, di facile accesso per i propri dipendenti e di norma in una posizione coincidente con il limite della proprietà pubblica. Con il contatore acqua vengono collocati inoltre, a cura del soggetto gestore ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto prima e dopo il contatore stesso (Saracinesca a sfera).

2. Il Comune ed il soggetto gestore hanno facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore, a spese dell'utente, qualora il contatore stesso si trovi in posizione non conforme alle norme di sicurezza o, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo non adatto alle verifiche ed alla sua conservazione o quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino.

3. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal personale incaricato.

4. L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

5. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione dell'Ente gestore. Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con l'Ente gestore è soggetto ad una sanzione, determinata dall'Ente gestore, fino a L. 1.000.000.=, pari a Euro 516,46 arr. oltre al pagamento delle

eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere all'Ente gestore

6. L'utente è consegnatario del misuratore e pertanto risponde della sua buona conservazione con la diligenza del "buon padre di famiglia".

ARTICOLO 17 - Tipi degli apparecchi di misura - Manutenzione.

1. Il tipo e calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal soggetto gestore in relazione alla natura della concessione ed alle portate richieste.

2. Il soggetto gestore ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi e di giustificazioni.

3. Tutti i contatori per acqua potabile sono da acquistare direttamente dall'utente presso l'Amministrazione Comunale, essendo vietato di acquistarli presso privati fornitori. I contatori generali di controllo ed i contatori particolari sono posti in opera dal personale dell'Amministrazione Comunale.

4. I contatori sono di proprietà dell'Ente gestore.

ARTICOLO 18 - Verbali di posa contatore.

1. All'atto della posa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa nel quale sono menzionati il tipo di apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola, il consumo già segnato dal contatore stesso, la data e la firma del dipendente che ha eseguito l'operazione oltre che dall'utente.

2. L'utente, assente al momento dell'esecuzione dell'operazione, può richiedere, entro trenta giorni, di prendere visione del verbale.

ARTICOLO 19 - Rimozione e sostituzione del contatore.

1. All'atto della rimozione e/o della sostituzione degli apparecchi di misura vengono redatti, su appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, i relativi verbali firmati dagli incaricati del servizio e, ove possibile, dall'utente.

2. Tali moduli, oltre i dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione e rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. L'utente, in ogni caso, può richiedere, entro otto giorni, di prendere visione del verbale e chiedere la verifica e la prova del contatore rimosso. In questo caso si applicano le disposizioni indicate nel successivo art. 37.

ARTICOLO 20 – Norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli impianti interni.

1 Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.

b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.

d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.

e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

f) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.

g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. L'Ente gestore si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.

i) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.

j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione dell'Ente gestore il quale può prescrivere eventuali modifiche.

k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.

ARTICOLO 21 - Modifiche impianto interno.

1. L'Ente gestore può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.

2. Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che l'Ente gestore stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.

3. Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e l'Ente gestore non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.

4. L'Ente gestore non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

ARTICOLO 22 - Modalità per il perfezionamento del contratto di somministrazione.

1. La somministrazione inizierà dopo la stipulazione di specifico contratto ed il versamento degli importi richiesti (contributi, spese di allacciamento, imposte, ecc.) di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

2. Nel caso l'utente volesse modificare l'entità di una fornitura già in atto, dovrà farne specifica richiesta e, conseguentemente, all'accettazione stipulare un nuovo contratto.

ARTICOLO 23 - Il contratto di somministrazione.

1. Il contratto di somministrazione deve essere stipulato tra il soggetto gestore e l'utilizzatore effettivo del servizio.

2. Nel caso di edifici in condominio, serviti da un unico contatore, il contratto di somministrazione è stipulato dall'Amministratore del condominio stesso. Tutti i condomini sono responsabili in solido del pagamento delle somministrazioni.

3. Nel caso di edifici esistenti con più utenze l'Ente gestore, su richiesta degli interessati ed a loro cura e spese, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, installare contatori divisionali – da alloggiarsi in apposito locale – in sostituzione del contatore generale.

MODALITA' DI RECESSO E VOLTURAZIONE

ARTICOLO 24 - Modalità per il recesso dal contratto di somministrazione.

1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione devono inoltrare, senza obbligo di preavviso, specifica richiesta scritta al soggetto gestore che provvederà a cessare le erogazioni apponendo idoneo sigillo al contatore nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi, e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dall'utente.
2. Eventuali ritardi attribuibili a terzi o a cause di "forza maggiore", ivi inclusa l'impossibilità di accedere fisicamente al contatore, non sollevano l'utente dall'obbligo di pagare i consumi registrati dal contatore nel periodo intercorrente fra la data della richiesta e la data di effettiva piombatura del contatore.
3. Sull'utente cessante gravano inoltre ogni altra spesa ed onere per eventuali danneggiamenti degli impianti del Comune relativi al periodo antecedente l'effettiva piombatura del contatore. Tuttavia il contratto cessa, anche se non sia stata notificata la comunicazione di cui sopra, quando altri abbiano sottoscritto, dietro esibizione di valido titolo, nuovo contratto per lo stesso punto di utenza.
4. Tutte le spese inerenti ai contratti di somministrazione sono a carico degli utenti.

ARTICOLO 25 - Richiesta di cessazione della fornitura.

1. La richiesta di cessazione deve essere effettuata dal titolare dell'utenza o dai suoi "aventi causa" il quale dovrà comunicare al competente ufficio il recapito al quale inviare la chiusura contabile dell'utenza.

ARTICOLO 26 - Voltura dell'utenza.

1. Il trasferimento della proprietà e dell'usufrutto dell'immobile non trasferisce automaticamente il contratto di somministrazione in essere. Pertanto, quando per qualsiasi ragione viene a mutare il titolare dell'utenza già in atto, il titolare cessante deve darne avviso scritto al soggetto gestore prima del verificarsi dell'evento.
2. L'utente cessante deve pagare il controvalore dei consumi registrati fino alla data della effettiva piombatura del proprio contatore.
3. L'utente subentrante è tenuto alla stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 17 e 18 del presente regolamento.

ARTICOLO 27 – Trasferimento del contratto di somministrazione in caso di decesso del contraente.

1. In caso di decesso del titolare del contratto di somministrazione, gli aventi causa saranno tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente.
2. Se dopo il decesso dell'intestatario usufruirà della fornitura un componente il nucleo familiare con esso convivente, che risulti tale dallo stato di famiglia, verrà provveduto, mediante autocertificazione, alla variazione nominativa del titolare del contratto. In caso contrario si dovrà provvedere alla risoluzione del contratto preesistente ed alla successiva stipula di un nuovo contratto.

DIRITTI ED ONERI

ARTICOLO 28 - Risoluzione di diritto delle concessioni.

1. Il contratto si intende risolto per inadempienza quando risulti impagata anche parzialmente una sola fattura o bolletta.

ARTICOLO 29 - Portata garantita.

1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca d'uscita del misuratore.
2. La fornitura di acqua all'utenza avviene alla pressione normale degli impianti di distribuzione.
3. Il soggetto gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle medie prestazioni del contatore.

ARTICOLO 30 - Interruzioni di servizio.

1. Il Comune ed il soggetto gestore non assumono responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a cause di forza maggiore od a necessità di lavori. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva, rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli.
2. Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune o il soggetto gestore

avranno comunque la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio.

ARTICOLO 31 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione.

1. L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni ivi provocati ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
2. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ARTICOLO 32 - Guasti agli apparecchi di misura ed accessori.

1. L'utente è consegnatario degli apparecchi di misura e pertanto risponde della loro buona conservazione con la diligenza del "buon padre di famiglia".
2. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione agli uffici competenti affinché questi possano provvedere. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, salvo i casi di danneggiamento per dolo e per incuria, sono a carico del Comune.
3. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Comune o del soggetto gestore ed esclusivamente a mezzo dei loro incaricati.

ARTICOLO 33 - Uso dell'acqua.

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto.
2. I proprietari di lavaggi e di impianti di refrigeramento che utilizzino un raffreddamento ad acqua (senza recupero) e con consumi notevoli di acqua sono tenuti a dotare i loro impianti di pozzi di falda essendo vietata a tal fine l'acqua potabile

ARTICOLO 34 - Perdite, danni, responsabilità.

1. Ogni utente risponde della buona conservazione degli impianti interni e degli strumenti di misura.
2. Gli utenti potranno richiedere ed ottenere agevolazioni sui consumi esuberanti imputabili a perdite nell'impianto interno esclusivamente nei seguenti casi:
 - a - quando la perdita sia situata in parti dell'impianto interno dell'utente tali da rendere visivamente difficoltosa la sua individuazione;
 - b - quando la richiesta sia corredata da apposito verbale di verifica redatto da un tecnico del soggetto gestore il quale attesti e specifichi quanto stabilito al precedente punto a).
3. Le agevolazioni sui consumi di cui al precedente comma, si applicheranno sulle bollette relative al periodo di consumo (semestre) per il quale viene effettuata la richiesta, nel modo seguente:
 - a - pagamento di una quota corrispondente al reale fabbisogno dell'utenza, calcolata in base al consumo storico;
 - b - pagamento dei metri cubi in eccedenza al prezzo corrispondente alla prima fascia di consumo non agevolata.
4. Il Comune ed il soggetto gestore non possono, direttamente o indirettamente, essere chiamati a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni e dagli strumenti di misura.
5. L'utente si impegna a custodire con cura e preservare dai danni atmosferici e di terzi, gli strumenti di misura e di riduzione della pressione che devono essere alloggiati in apposite nicchie o pozzetti protetti.
6. I danni che dovessero derivare agli strumenti di misura per incustodia, danni di terzi, gelo ed altro, saranno rimborsati al Comune dal titolare dell'utenza.

ARTICOLO 35 - Vigilanza.

1. Il Comune ed il soggetto gestore hanno sempre diritto di far ispezionare, dai propri dipendenti o da altro personale autorizzato, gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzazione del servizio.
2. I dipendenti od il personale autorizzato, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà e l'utente deve consentire in qualsiasi momento l'accesso, sia per le

periodiche letture di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell' impianto e del servizio in generale, sia in rapporto al presente regolamento che ai patti contrattuali.

3. In caso di opposizione o di ostacolo, attivo o passivo, il Comune ed il soggetto gestore si riservano il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell'utente.

4. Qualora non sia possibile accedere al contatore per sospendere l'erogazione del servizio, il Comune ed il soggetto gestore sono autorizzati ad eseguire, a spese dell'utente, l'intercettazione della presa all'esterno dello stabile ed in suolo pubblico. Il servizio sarà ripristinato solo dopo che l'utente avrà pagato le spese di intercettazione e di posa di una nuova presa all'esterno del fabbricato, in luogo sempre accessibile e saranno rimosse le cause che hanno prodotto il provvedimento di sospensione del servizio.

5. Resta altresì salvo il diritto del Comune e del soggetto gestore di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

6. Il personale incaricato della gestione del servizio acquedotto è munito di tessera di riconoscimento che deve esibire, a richiesta, nell'espletamento delle sue funzioni.

ARTICOLO 36 - Misure e pagamento dell'acqua.

1. L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, qualora previsto, l'obbligo del pagamento per le quantità minime stabilite dalla tariffa.

2. L'unità di misura del consumo è il metro cubo.

ARTICOLO 37 - Irregolarità di funzionamento del contatore.

1. Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore saranno oggetto di riconsiderazione i consumi fatturati nel periodo di un anno dalla data di accertamento dell'irregolare funzionamento del contatore; per il periodo in questione si terrà conto dei consumi storici dell'utente e, nel caso ciò non sia possibile, dei consumi precedenti o successivi al cambio del contatore, tenuto conto di ogni altro elemento utile ed idoneo.

ARTICOLO 38 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente.

1. Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, dietro richiesta scritta presentata al soggetto gestore e accompagnata dal pagamento del diritto di cui all'allegato "A" del presente regolamento, verranno disposte le opportune verifiche presso la casa costruttrice del contatore od altra abilitata ad effettuare tali verifiche.

2. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, per il periodo indicato all'art. 36, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

3. Se invece la verifica comprova il funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalle norme, il Comune incamera il deposito effettuato.

ARTICOLO 39 - Variazione delle tariffe o del Regolamento.

1. Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, ove necessari, le tariffe o le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza nei modi indicati dalla legge. Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.

2. E' facoltà comunque del Comune effettuare un ciclo di letture dei contatori "speciale". In questo caso i consumi effettuati fino alla data di lettura verranno fatturati alla vecchia tariffa, mentre quelli successivi alla nuova.

3. E' altresì facoltà del soggetto gestore richiedere all'utente l'autolettura del proprio contatore, tramite cartolina da inviare al domicilio dell'utente. E' fatto obbligo all'utente ritornare al soggetto gestore,

tempestivamente, la cartolina portante la lettura del contatore. In mancanza il soggetto gestore è autorizzato a fatturare su consumi determinati a calcolo.

ARTICOLO 40 - Forniture ad uso promiscuo.

1. Quando l'acqua fornita debba servire usi diversi, soggetti a tariffe diverse, si applicano le tariffe e gli scaglioni dell'uso prevalente. Nel caso di uso promiscuo e se la prevalenza dei consumi porta all'applicazione della tariffa uso domestico, non si computano gli altri usi, anche se realizzati in unità immobiliari distinte, al fine del numero delle "concessioni".

ARTICOLO 41 - Pagamenti.

1. Le bollette dovranno essere pagate integralmente. Il pagamento parziale comporta l'assoggettamento della parte rimanente della bolletta all'indennità di mora.
2. Il pagamento dei consumi e delle prestazioni vanno effettuati entro il termine di scadenza e con le modalità indicate in bolletta. Le bollette sono spedite al domicilio dell'utente o ad altro recapito indicato dall'utente stesso, tramite il servizio postale di Stato e altro, come corrispondenza ordinaria, tariffa fattura.
3. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati delle penalità nelle misure indicate nell'allegato "A".
4. La morosità dà diritto al Comune di procedere, avvalendosi del soggetto gestore, alla chiusura del contatore secondo quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.
5. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura del contatore.

ARTICOLO 42 - Tasse ed imposte.

1. Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ARTICOLO 43 - Applicabilità del diritto comune.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ARTICOLO 44 - Obbligatorietà.

1. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto e all'atto del suo rinnovo.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento i titolari di lavaggi e di impianti di refrigerazione che utilizzano un raffreddamento ad acqua (senza recupero) sono tenuti a dotare i loro impianti di pozzi di falda essendo vietata a tal fine l'acqua potabile.

ARTICOLO 45 - Arbitrato.

1. Qualora insorgano vertenze circa l'interpretazione ed applicazione del presente regolamento, ovvero circa la determinazione induttiva del consumo di un contatore fermo o manomesso, queste verranno rimesse ad un collegio di tre arbitri, composto di tre persone nominate: una dal soggetto gestore, una dall'utente ed una dal presidente del Tribunale di Pavia; che deciderà in via definitiva secondo le norme dell'arbitrato la procedura che ritiene più idonea, risolvendo il nodo in linea di diritto ed equità.
2. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

ARTICOLO 46 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

a) T A R I F F E utenze acquedotto comunale

1) CANONE FISSO SEMESTRALE (fino a 45 mc).

1' categoria - Concessioni ordinarie

2' categoria - Concessioni speciali

2) ECCEDENZE OLTRE IL CONSUMO DI MC. 45 PER SEMESTRE

(in ragione semestrale)

CATEGORIE ! FASCE DI CONSUMO ! CONC.ORDINARIE! CONC.SPEC.!

1' FASCIA da mc 45 a mc 90

2' FASCIA da mc 90 a mc 180

3' FASCIA da mc 180 a mc 270

4' FASCIA oltre mc 270

b) NOLO CONTATORI Tariffa semestrale

- concessioni ordinarie L.

- concessioni speciali L.

c) DIRITTI DI CONCESSIONE

- Utenze domestiche L.

- Utenze speciali L.

d) DIRITTI DI POSA ED APERTURA CONTATORE

(compreso accessori di cui all'art. 16 del Regolamento)

! PORTATA CARATTERISTICA ! IMPORTO DIRITTI !

! mc/h..... !!

3

5

7

10

15

20

25

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE UTENZE

DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

e) BOCCHE ANTINCENDIO

Per ogni singola bocca privata - canone fisso semestrale L.

f) DIRITTI DI VERIFICA (art. 37 del Regolamento)

Diritto di verifica del misuratore a richiesta dell'utente L.

g) PENALITA' PER RITARDATO PAGAMENTO

- Spese di gestione pari al 2% fisso

- indennità di mora pari al 14% calcolato su base annua per il periodo in cui la bolletta è rimasta scoperta;

h) CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO:

- Per fabbricati unifamiliari, per un massimo di ml.10 misurati dal centro strada, L. cadauno

Per gli altri fabbricati, per un massimo di ml.10 misurati dal centro strada, secondo la seguente tabella:

N° massimo unità immobiliari ! contributo allacciamento cadauno

2 ! L.

3 ! L.

4 ! L.

5 ! L.

6 ! L.

7 ! L.

8 ! L.

oltre 8 ! L.

i) COMPENSO AGGIUNTIVO AL PRECEDENTE PUNTO H) PER DISTANZE ECCEDENTI I 10 ml, FINO AD UN MASSIMO DO 30 ml., L. AL ml.